



SENTENZA N. 482/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74281/PM** del registro di Segreteria, depositato in data 28/3/2024 da **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia (p.e.c.: salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it), ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano n. 82 presso lo studio dell'Avv. Carlo Grasso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, contro il Ministero della Difesa e avverso il D.M. n. 810 del 17/5/2007 con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo" e contestualmente concessa la pensione privilegiata ordinaria di 7[^] ctg. vitalizia per le infermità "Gastrite cronica" e "Bronchite cronica";

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024, non comparsa parte convenuta, soltanto l'Avv. Antonio Salvia in difesa del ricorrente, che si è riportato al ricorso e, in particolare alle note di udienza controdeduttive trasmesse il 13/9/2024, concludendo per l'accoglimento delle domande di cui al gravame;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), M.Ilo Capo ha prestato servizio nell'Arma dei

Carabinieri dal 22/9/1987 al 27/5/2003 (data in cui è stato posto in congedo assoluto per infermità), ha impugnato il D.M. n. 810 del 17/5/2007 del Ministero della Difesa, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo" e contestualmente concessa la pensione privilegiata ordinaria di 7^a ctg. vitalizia per le infermità "Gastrite cronica" e "Bronchite cronica", in esito all'istanza pensionistica del (OMISSIS) del 18/6/2003 con la quale il militare aveva chiesto la pensione privilegiata ordinaria per le infermità "Ansia e depressione", "Marcato disepatismo", "Dispepsia" "Cervicolombalgia" e "Bronchite cronica" di cui al verbale mod. B n. 332 del 28/5/2003 della CNO di Caserta; con lo stesso D.M., adottato in conformità al parere n. 40351/2004 del 26/4/2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l'infermità "Spondiloartrosi in rachide in toto con impegno funzionale" ascritta alla Tab. B non è stata liquidata ai sensi dell'art. 69 2° comma T.U.1092/1973.

Come esposto nel medesimo gravame introduttivo del presente giudizio, il medesimo provvedimento è già stato impugnato, con specifico riferimento alla parte in cui si negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo situazionale di tipo grave", con ricorso iscritto al n. 63097/M del registro di segreteria, sul quale la Sezione si pronunciava con sentenza n. 690/2016, con la quale si accoglieva il ricorso del militare, recependo integralmente il parere tecnico reso dall'UML che aveva giudicato l'infermità psichica dipendente da causa di servizio; tuttavia, nella parte motiva il G.U. anziché concedere la pensione di privilegio di 5^a categoria, come indicato dall'UML, nominato CTU, ha immotivamente concesso la pensione privilegiata, ascrivendola alla 1^a ctg Tab A. L'appello con cui il Ministero della Difesa impugnava tale decisione, veniva definito

con sentenza n. 480/2017 della Sez. III d'Appello, la quale lo accoglieva annullando la pronuncia impugnata con rinvio al primo Giudice per una nuova decisione della controversia. Il solo Ministero della Difesa, con successivo atto di riassunzione, notificato alle parti in causa in data 14/12/2017 e rubricato al numero 70200, riassumeva la causa dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, che con sentenza n. 397/2023, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero della Difesa, in qualità di parte riassuntrice, alla prosecuzione del presente giudizio, comprovata dall'assenza, a partire dalla notifica dell'atto di riassunzione, di qualsivoglia atto o attività processuali idonei a comprovare l'attualità dell'interesse alla coltivazione della domanda, unitamente alla mancata partecipazione all'udienza del 19/5/2023 e a quella celebrata in data 16/6/2023, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In data 19/7/2023, l'Avv. Antonio Salvia, difensore incaricato, notificava al Ministero della Difesa la sentenza n. 397/2023 di questa Sezione Giurisdizionale; con successivo atto di diffida inoltrato in data 21/11/2023, il medesimo Avv. Salvia intimava al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza n. 690/2016 di questa Sezione Giurisdizionale, ricevendo in riscontro diniego motivato dalla circostanza che l'annullamento definitivo di tale decisione da parte del giudice di seconde cure impediva di farla rivivere.

In gravame il ha concluso chiedendo di *"[...] DICHIARARE che le infermità: <Sindrome Depressiva grave con ansia reattiva a decorso cronico>, è interdependente dalla patologia <Epatite HCV cronica> sofferta dal (omissis) e già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ed è ascrivibile alla 8^ ctg Tab. A legge vigente; [...] CONDANNARE il Ministero della Difesa al pagamento del beneficio sin dalla data del congedo, ovvero dalla data che sarà accertata nel corso*

del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge [...]”.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, trasmettendo altresì il fascicolo amministrativo relativo alla vicenda pensionistica per cui è causa, con relazione difensiva nella quale ha svolto articolata ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie oggetto del giudizio ed ha concluso chiedendo: *“in via principale che il ricorso venga dichiarato inammissibile per la presenza di precedente giudicato tra le medesime parti, avente ad oggetto la medesima causa petendi ed il medesimo petitum; in via subordinata che codesta Corte dei Conti si pronunci comunque per il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese, che vengono quantificate forfettariamente in € 500,00 (euro cinquecento/00); in via ulteriormente subordinata si eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati”.*

Con note di udienza pervenute il 13/9/2024 parte attrice ha insistito nelle conclusioni rassegnate in gravame, contestando le eccezioni di cosa giudicata e di prescrizione sollevate dall'Amministrazione resistente.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, in accoglimento della pregiudiziale eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione della Difesa, va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 2909 c.c. (*“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*).

Dalla esposizione in fatto che precede nonché dalla documentazione versata in atti, si evince che il ricorrente ha, con pregresso ricorso iscritto al n. 63097/M del

registro di Segreteria, già impugnato il medesimo provvedimento oggi avverso (D.M. n. 810 del 17/5/2007), proprio con specifico riferimento alla parte in cui si parte in cui si negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo situazionale di tipo grave". Tant'è vero che nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la stessa parte attrice si esprime nei seguenti termini: *"[...] intende nuovamente impugnare il Decreto del Ministero della Difesa n. 810/2 del 17.5.2007, notificato il 10.03.2010, il quale, non aveva riconosciuto contratta in servizio ed a causa di servizio, l'infermità <DISTURBO DEPRESSIVO SITUAZIONALE DI TIPO GRAVE>";* inoltre, nel medesimo gravame introduttivo dell'odierno giudizio, il (OMISSIS) riporta a sostegno della ridetta domanda, ampi stralci della relazione C.T.P. allegata al ricorso del 2010 (n. 63097/M).

Ebbene -come già esposto nella premessa in fatto- il ricorso n. 63097/M veniva definito dalla Sezione con la sentenza accoglitiva n. 690/2016, nella cui parte motiva peraltro il G.U., anziché concedere la pensione di privilegio di 5^a categoria indicata dall'UML incaricato quale c.t.u., ha ascrivito la pensione alla 1^a ctg Tab A. L'appello con cui il Ministero della Difesa impugnava tale decisione, veniva definito con sentenza n. 480/2017 della Sez. III d'Appello, la quale lo accoglieva annullando la pronuncia impugnata con rinvio al primo Giudice per una nuova decisione della controversia. L'atto di riassunzione del giudizio depositato presso questa Sezione Giurisdizionale dal Ministero della Difesa, notificato alle parti in causa in data 14/12/2017 e rubricato al numero 70200, veniva dichiarato improcedibile con sentenza n. 397/2023 per sopravvenuta carenza di interesse (stante l'assenza, a partire dalla notifica dell'atto di riassunzione, di qualsivoglia atto o attività processuali idonei a comprovare l'attualità dell'interesse alla coltivazione della domanda, unitamente alla mancata partecipazione alle udienze dibattimentali).

Da ciò deriva che la predetta sentenza accoglitiva n. 690/2016 di questa Sezione Giurisdizionale, colpita dall'annullamento pronunciato dal giudice di secondo grado, non può più rappresentare riferimento per la regolazione della posizione pensionistica del ricorrente con riferimento alla non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo situazionale di tipo grave", stabilita dal provvedimento oggetto d'impugnazione sia nel giudizio n. 63097/M che nel presente giudizio.

Il giudicato sostanziale, enunciato dall'art. 2909 c.c., deve essere messo in relazione al giudicato formale, di cui all'art. 324 c.p.c., e fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, su tutto ciò che costituisce oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Il giudicato sostanziale incide non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne costituiscono il presupposto, così da coprire, secondo la regola del giudicato implicito, tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, ossia il dedotto e il deducibile (Corte dei conti, Sez. Veneto n. 115/2013; Sez. Sardegna n. 5/2014; Sez. Marche n. 6/2018).

Ai fini della configurabilità in concreto del divieto de quo è necessario che i due giudizi, quello definito (comprensivo anche del c.d. giudicato implicito) e quello da decidere, abbiano identici elementi costitutivi dell'azione, ossia stessi soggetti, stesso petitum e medesima causa petendi. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui *"non può essere resa pronuncia su questione già decisa (c.d. ne bis in idem), se i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito*

alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso soggetto e siano devoluti alla cognizione della stessa giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 8527/2007)".

Con il presente ricorso risulta quindi violato il principio del *ne bis in idem*, che osta alla proposizione di successivi ricorsi aventi il medesimo oggetto e tendenti al riconoscimento di quanto già negato con precedente sentenza; negazione che, nel caso di specie, è derivata dall'annullamento ad opera del giudice d'appello della sentenza accoglitiva di primo grado, entrambe citate in precedenza, nulla togliendo a tale conclusione la circostanza che il giudizio di merito ai cui fini il medesimo giudice di secondo grado ha rinviato gli atti a questa Sezione territoriale, si sia concluso con una statuizione sul rito (improcedibilità dell'atto di riassunzione del Ministero della Difesa per "inattività" processuale). Infatti, in fattispecie sussiste senza dubbio, fra l'odierno giudizio e quello conclusosi con sentenza passata in giudicato di questa Sezione Giurisdizionale n. 397/2023 (che ha affermato l'improcedibilità dell'atto di riassunzione presentato dal Ministero della Difesa) identità degli elementi soggettivi, afferenti alle parti processuali, e degli elementi oggettivi, e cioè il *petitum* (riconoscimento del diritto a pensione privilegiata anche per dipendenza dal servizio della patologia psichica sofferta e la *causa petendi* (presunta sussistenza dei presupposti per ottenere tale riconoscimento).

Eventuali doglianze avrebbero invero dovuto essere proposte dal soggetto interessato nel giudizio di appello e in quello instaurato con riassunzione del giudizio di primo grado, di cui l'odierno ricorrente ha ricevuto regolare notifica.

Ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c, va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso in epigrafe per violazione del principio del *ne bis in idem*, con preclusione di ogni valutazione di merito.

Quanto rilevato dalla Difesa del (OMISSIS) nella memoria di udienza del 13/9/2024 non può indurre a diversa conclusione, in quanto in essa ci si intrattiene nell'argomentare sugli effetti dell'estinzione del processo ex art. 310 c.p.c., che in fattispecie non ricorre facendo risultare tali argomentazioni difensive del tutto inconferenti, nonché sull'asserita infondatezza dell'eccezione di prescrizione, il cui esame è precluso dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

La presente pronuncia, circoscritta al rito, consente di statuire la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in applicazione del principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c. e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26.09.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)